

Penale Sent. Sez. 6 Num. 34264 Anno 2020

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udiienza: 23/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Rostin Pasqua, nata a Camposanpiero il 05/04/1953

avverso la sentenza del 09/11/2017 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore di parte civile Agenzia delle Entrate, avv. Davide Giovanni Pintus, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto da Pasqua Rostin avverso la sentenza emessa il 17/5/2016 dal Tribunale di Padova, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta colpevole del delitto di cui agli artt. 319-*quater*, 81 cpv. cod. pen. e condannata a pena di giustizia, oltre le statuizioni in favore della parte civile costituita, perché abusando della sua qualità di soggetto incaricato di pubblico servizio in quanto impiegata della Agenzia delle entrate di Padova, con la millanteria e la promessa di poter bloccare o quantomeno differire nel tempo i pagamenti di talune cartelle esattoriali (di ammontare alquanto elevato) cui sarebbe stata tenuta la ditta "Anodizzazione Moderna snc" e rappresentando, altresì, che vi era concreto pericolo che in ragione di tale situazione venisse arrestato Breda Andrea, socio di tale ditta, induceva la sig.ra Zecchinato Mirella, madre dei soci e titolari della suddetta "Anodizzazione Moderna snc", Breda Andrea e Breda Samuela, a versare indebitamente, frazionata in tre distinte *tranches*

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con atto del difensore, deduce:

2.1. Violazione della legge penale in relazione agli artt. 317,319 e 319-*quater* cod. pen. e art. 2 cod. pen. Erroneamente la Corte di appello ha affermato che la esatta sussunzione della fattispecie non è stata posta in discussione dalla difesa che, invece, ha escluso qualsiasi forma di induzione ascrivibile alla ricorrente. Inoltre, quanto alla operatività della successione delle leggi nel tempo, il Giudice non ha considerato l'art. 521 cod. proc. pen. così determinandosi una mancata correlazione tra imputazione e sentenza: la prima è riferita all'art. 319-*quater* cod. pen. mentre la seconda sembra basata sull'art. 317 cod. pen., vecchio testo, senza alcun esplicito riferimento ad esso.

2.2. Vizio cumulativo della motivazione in relazione alla pretesa mancata contestazione da parte della difesa della esatta sussunzione della fattispecie.

2.3. Violazione della legge penale (artt. 319-*quater* cod. pen., 317 cod. pen.).

La ricorrente non ha mai potuto abusare della sua qualità o dei suoi poteri di incaricato di pubblico servizio in quanto non è mai intervenuta una situazione fattuale che fosse di competenza dell'ente dal quale dipendeva – trattandosi di una



- vicenda ormai di competenza di Equitalia e non più della Agenzia delle Entrate -
né ha mai millantato di poter ottenere vantaggi illegali a favore della ditta Anodizzazione Moderna. Ogni altra contraria affermazione è frutto di un travisamento dei fatti in quanto la ricorrente si è limitata a svolgere un'attività di consulenza sfociata in una indicazione di "seguire i canali ufficiali", la cui liceità non è compromessa dall'ottenimento di denaro, profilo censurabile solo sotto l'aspetto morale.

2.4. Vizio cumulativo della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della teste p.o. Zecchinato e della concreta valutazione delle altre testimonianze.

Quanto alla prima, la evidente reticenza della deposizione non impedisce di comprendere che l'obiettivo perseguito dalla Zecchinato nell'incontrare la ricorrente era quello di evitare di pagare le cartelle esattoriali, a fronte del quale la ricorrente aveva risposto negativamente. La teste Samuela Breda ha poi fatto affermazioni che - da un lato - scagionano la ricorrente allorché fa riferimento al pagamento delle cartelle e - dall'altro - coinvolgono la stessa teste nella vicenda emergendo che la Zecchinato, d'intesa con i figli (che sarebbero stati diretti beneficiari della operazione), si è rivolta alla Rostin per far cancellare il cospicuo debito verso il fisco, reagendo con la denuncia alla sua indicazione di seguire le procedure corrette e legali, ovvero la rateizzazione del debito. Quanto alla deposizione del teste Simioni, non è conforme al suo contenuto l'asserita corroborazione dell'accusa, avendo il predetto fatto riferimento alla possibilità che la Rostin potesse dare delle consulenze alla Zecchinato da lui accompagnata. Analoghe considerazioni devono essere fatte a riguardo della deposizioni dei testi Montanaro e Faggion, mentre nessun apporto all'accusa proviene dalle deposizioni dei testi Colella e Fusco.

2.5. Vizio cumulativo della motivazione in relazione alla prova delle dazioni di denaro, della loro richiesta da parte della ricorrente, della loro causale e del loro ammontare, risultando che per la sua consulenza la ricorrente ha percepito solo 5mila euro, risultando la fatturazione per altri 5 mila euro pertinente alla prestazione informatica.

2.6. Vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base di non esaustiva motivazione.

3. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse della ricorrente con la quale:

- si eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato per la mancanza in esso dell'avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, trattandosi di nullità rilevabile di ufficio e che

può essere dedotta in ogni stato e grado del procedimento. Tanto a seguito della sentenza costituzionale emessa il 14 febbraio 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, affermandosi che l'omissione dell'avviso non potrà che integrare una nullità d'ordine generale ai sensi dell'art. 178 comma 1, cod. proc. pen.

- Si ribadisce l'insussistenza della contestata induzione;
- Si evidenzia l'errore di valutazione del Giudice di merito sulla attendibilità della teste Zecchinato;
- Si ribadisce la mancanza di prova delle dazioni di denaro incriminate;
- Si evidenzia la mancanza di logica nel diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La preliminare eccezione di nullità proposta dalla difesa è manifestamente infondata trattandosi di reato per il quale non può accedersi – in ragione dei limiti edittali superiori a quelli previsti dall'art. 168-*bis* cod. pen. – alla messa alla prova dell'imputato.

3. Il primo e secondo motivo sono generici, quando non manifestamente infondati.

Quanto alla prima questione il ricorrente sovrappone alla questione della qualificazione giuridica del fatto, quella della sua fondatezza.

Quanto alla censura sulla ipotesi applicata correttamente la Corte ha ritenuto la fattispecie più favorevole di cui all'art. 319-*quater* cod. pen., essendo stati commessi i fatti sotto la vigenza del precedente art. 317 cod. pen. nell'ambito della quale si collocava anche la concussione per induzione oggi contestata.


4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto genericamente proposto per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità alle quali la Corte, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto considerando che la ricorrente ha richiesto e conseguito indebite somme di denaro facendo credere – in virtù della qualifica rivestita e della quale abusava – di aver il potere, la possibilità di influire sull'esito dell'iter procedimentale avviato dal fisco nei confronti della società della famiglia Breda-Zecchinato, ovvero anche solo di ritardarne i tempi e di guadagnare tempo, prospettando – da un lato – la possibilità

di godere di una rateizzazione in tempi più favorevoli per i debitori e, dall'altro, di far procedere lentamente, se non proprio bloccare, quella che appariva, anche per i costanti ed espliciti riferimenti della stessa Rostin, la minaccia peggiore: il carcere, addirittura, per Andrea Breda, legale rappresentante della società (v. pg. 12 della sentenza impugnata).

Il giudizio della Corte di merito si colloca nell'alveo di legittimità secondo il quale il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla l. n. 190/2012, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta e altro, Rv. 267277), nella specie quest'ultima non ipotizzabile - come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata - in ragione del tempo in cui è stata realizzata la condotta.

Del pari corretto è il giudizio espresso dalla Corte secondo il quale non rileva che nella vicenda in esame la ricorrente non fosse diretta responsabile della pratica che riguardava la società "Anodizzazione Moderna snc" e che le sue mansioni, nell'organigramma dell'Agenzia delle entrate, escludevano un suo qualsiasi intervento nella relativa gestione, essendo decisiva la qualifica rivestita dall'imputata ed il relativo abuso causalmente efficiente. Invero, l'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero - come nel caso di specie - con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (Sez. 6 n. 7971 del 06/02/2020, Gatti, Rv. 278353).

5. Il quarto motivo è proposto per questioni di fatto già sottoposte alla Corte di appello involgenti la rivalutazione del compendio testimoniale - riscontrato dalla conversazione registrata dalla stessa persona offesa - ed alle quali la Corte di merito ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici (v. pg. 5 e ss.), segnatamente rilevando la inidoneità della prospettazione difensiva che faceva leva sullo scopo illecito perseguito dalla famiglia Zecchinato-Breda a sminuire la portata accusatoria delle versioni proposte dalla parte offesa, in quanto l'acquiescenza alle pretese economiche della imputata in ragione del perseguimento dello scopo illecito è proprio della fattispecie induttiva di cui all'art.



319-quater cod. pen. Cosicché, incensurabile è la valutazione di attendibilità della testimonianza della Zecchinato in relazione alle ragioni per le quali fu contattata la imputata che chiese il denaro per remunerare le persone giuste da coinvolgere posto che la controversia non era di competenza della predetta nell'ambito della sua attività presso l'Agenzia delle entrate, dandosi luogo a tre corrisposizioni di somme fino al complessivo importo di 16mila euro.

Non illogicamente valutate come riscontro sono le testimonianze del Simeoni e della Artizza che danno conto, attraverso lo specifico riferimento alla vicenda in questione (ed alla corrisposione della rata di 6mila euro coperta dalla falsa fatturazione), dello svolgimento da parte della Rostin di una attività parallela a quella propria ed istituzionale in ragione della quale le sue "consulenze" erano note in un ambito locale.

Del tutto ineccepibile è la valutazione dell'altra testimonianza di rilievo fornita da Samuela Breda, le cui circostanziate e puntuali dichiarazioni sono state considerate del tutto coerenti con il racconto della madre.

Generica ed in fatto è la censura difensiva che riguarda la valutazione dei testi della difesa Montanaro e Faggion rispetto alla puntuale ed ineccepibile considerazione della loro inincidenza sulla portata accusatoria delle altre testimonianze (v. pg. 9 della sentenza impugnata) in quanto poco aggiungono e poco spiegano del comportamento del comportamento della Rostin.

Del tutto generica, infine, è la censura sulla valutazione probatoria degli accertamenti della Guardia di Finanza, che per stesso dire della Corte di merito non hanno diretta incidenza sulla prova del reato, avendo piuttosto rilievo ai fini della valutazione della più generale condotta della ricorrente, la quale è risultata non solo svolgere una attività commerciale ed imprenditoriale che le era totalmente preclusa e, per di più, in violazione delle disposizioni fiscali che avrebbe dovuto far applicare ma destinataria di varie entrate di denaro contante e di un tenore di vita entrambi incompatibili con i redditi dichiarati dalla donna e da suo marito.

6. Il quinto motivo è genericamente proposto per questioni di fatto correlate alla valutazione della prova dichiarativa offerta dalla parte offesa e dalla figlia – della cui incensurabilità si è già prima detto – che hanno consentito di accertare l'effettiva corrisposione indebita delle somme di cui in imputazione, risultando sin dalla prima dazione di 5mila euro (ammessa dalla stessa ricorrente, sia pur in relazione alla pretesa consulenza e risultante dalla conversazione registrata dalla parte offesa) e per terminare con l'ultima delle dazioni mascherata da una falsa



fatturazione recante l'importo di 6mila euro (vedi deposizioni di riscontro di Simeoni e Artizzo).

7. Il sesto motivo è del tutto genericamente proposto rispetto allo stesso stigma di genericità della pertinente censura in appello e, in ogni caso, della rilevata assenza – al di là della insufficiente incensuratezza – di qualsiasi elemento positivo valutabile a riguardo (v. pg. 13 della sentenza impugnata), considerandosi vieppiù negativamente valutabile l'appartenance della Rostin ad un ufficio specificamente dedicato alla repressione delle violazioni fiscali e tributarie.

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. La ricorrente deve essere, altresì, condannata alla rifusione della spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita che è congruo liquidare come in dispositivo.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 3.500 oltre spese generali.

Così deciso il 23/09/2020.

Il Componente estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

